

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 24 marzo 2006**

**recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar**

*[notificata con il numero C(2006) 888]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(2006/241/CE)**

**(GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63)**

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2008/825/CE della Commissione del 23 ottobre 2008	L 290	23	31.10.2008
► <b><u>M2</u></b>	Decisione 2010/611/UE della Commissione dell'8 ottobre 2010	L 266	62	9.10.2010

**▼B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2006****recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar***[notificata con il numero C(2006) 888]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/241/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/517/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar <sup>(2)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) Le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Madagascar hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione delle carni e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti. Il regime di polizia sanitaria in Madagascar presenta gravi lacune e mostra che non viene applicata la normativa comunitaria. In questo paese la produzione e la trasformazione di prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, possono comportare rischi per la sanità pubblica.
- (3) Le importazioni di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi i prodotti della pesca, non possono pertanto essere più autorizzate fintanto che non venga garantita l'assenza di rischi.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/553/CE (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I.

▼ M2

*Articolo 1*

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.

▼ M1

*Articolo 1 bis*

Ai fini della presente decisione, per «lumache» si intendono i gasteropodi terrestri delle specie *Helix pomatia* Linné, *Helix aspersa* Muller, *Helix lucorum* e delle specie appartenenti alla famiglia degli Acatinidi, refrigerati, congelati, sgusciati, cotti, preparati o conservati.

▼ B

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La decisione 97/517/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

**▼B**

*ALLEGATO I*

**Decisione abrogata e sua modificazione successiva**

Decisione 97/517/CE della Commissione (GU  
L 214 del 6.8.1997, pag. 54)

Decisione 97/553/CE della Commissione (GU L 228 del 19.8.1997, pag. 31) Unicamente per quanto riguarda il riferimento alla decisione 97/517/CE che figura all'articolo 1

**▼B***ALLEGATO II***Tavola di concordanza**

Decisione 97/517/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3	—
—	Articolo 3
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 4
—	Allegato I
—	Allegato II